



COMUNE DI CASSANO DELLE MURGE

70020 - PROVINCIA DI BARI - P.I. 00878940725
UFFICIO SEGRETERIA - Piazza A. Moro n.10 - Tel. 080/764333 - Fax 080/775600 -
E-mail info@comune.cassano.bari.it <http://www.comune.cassano.bari.it>

Regolamento di tutela del verde urbano

Adottato dal Comune di Cassano delle Murge con deliberazione CC, n.3 del 25.01.2002.

Entrato in vigore il 1° Marzo 2002.

SOMMARIO

CAPITOLO PRIMO - GENERALITÀ

[Art. 1 - Finalità](#)

[Art. 2 - Ambito di applicazione](#)

[Art. 3 - Funzioni dell'Amministrazione Pubblica](#)

CAPITOLO SECONDO - AREE VERDI

[Art. 4 - Regolamentazione d'uso delle aree pubbliche sistemate a verde](#)

Art. 5 - Manomissioni o alterazioni di aree sistemate a verde per lavori edili, stradali, e simili

Art. 6 - Danneggiamenti di superfici a verde

Art. 7 - Affidamento e sponsorizzazione

CAPITOLO TERZO - ALBERI

Art. 8 - Area di pertinenza delle alberature

Art. 9 - Scavi su suolo pubblico in prossimità di alberi

Art. 10 - Distanze d'impianto

Art. 11 - Impianto di nuovi alberi

Art. 12 - Potature di alberi

Art. 13 - Abbattimenti

Art. 14 - Danneggiamenti di alberi

Art. 15- Sanzioni

Art. 16- Norme finanziarie

CAPITOLO PRIMO

- GENERALITÀ'-

Art. 1

FINALITÀ

1. Il presente "Regolamento di tutela del verde urbano" è finalizzato a disciplinare interventi sul verde pubblico al fine di garantirne la protezione e la razionale gestione.
2. Il presente Regolamento sarà applicabile anche alle aree private la cui destinazione a verde è prevista dallo strumento urbanistico vigente.

Art. 2

AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il presente Regolamento si applica:

- a. per tutte le aree comunali sistemate a verde, indipendentemente dalla loro ubicazione;
- b. per le alberature pubbliche e private di cui all'art.1 interne ai centri abitati;
- c. per le alberature pubbliche e private di cui all'art.1 ubicate in toto o in parte entro m. 30 dalla linea di mezzera delle strade pubbliche;
- d. per le alberature a prevalente funzione ornamentale pertinenti a edificazioni ubicate esternamente alle aree di cui ai punti "b" e "c".

2. Non sono oggetto di tutela del presente Regolamento, indipendentemente dalla loro ubicazione:

- a. gli alberi da frutto;
- b. gli alberi costituenti colture arboree specializzate con finalità produttive (arboricoltura da legno);
- c. gli alberi facenti parte di formazioni forestali estese oltre 2.000 mq.

Art. 3

FUNZIONI DELL'AMMINISTRAZIONE PUBBLICA

1. L'Amministrazione Comunale garantisce la gestione, in economia o in appalto, delle aree verdi pubbliche e delle alberature pubbliche con lo scopo di massimizzarne la funzione estetica, ricreativa, paesaggistica, igienico sanitaria.

CAPITOLO SECONDO

- AREE VERDI -

Art. 4

REGOLAMENTAZIONE D'USO DELLE AREE PUBBLICHE

SISTEMATE A VERDE

1. Nelle aree pubbliche sistemate a verde viene fatto divieto salvo specifica prescrizione di:

- a.** turbare la sicurezza e la tranquillità dei frequentatori;
- b.** danneggiare la vegetazione arborea, arbustiva ed erbacea;
- c.** raccogliere o asportare fiori, vegetali in genere o parti di essi, terriccio, muschio, suolo, elementi di arredo o parti di essi, nonchè fossili, minerali, o reperti archeologici;
- d.** abbandonare, catturare, ferire o molestare animali, sottrarre uova o nidi;
- e.** appendere agli alberi o agli arbusti strutture di qualsiasi genere, compreso cartelli segnaletici o segnali indicatori di qualsivoglia materiale;
- f.** omettere la necessaria diligenza atta a evitare che un animale in proprio affidamento molesti persone o ferisca un altro animale;
- g.** provocare danni a monumenti, a strutture o infrastrutture di qualsiasi genere;
- h.** effettuare operazioni di pulizia di veicoli o di parti di essi;
- i.** inquinare il terreno, le fontane o le raccolte di acqua;
- l.** abbandonare rifiuti di qualsiasi genere;
- m.** permettere a un animale di proprietà di imbrattare viali e manti erbosi al di fuori di eventuali aree attrezzate opportunamente segnalate; in assenza di queste ultime il proprietario è tenuto a raccogliere le deiezioni solide;
- n.** campeggiare o installare tende o attrezzature da campeggio;

- o.** lasciare accesi mozziconi di sigaretta;
- p.** organizzare assemblee, esposizioni, spettacoli, rappresentazioni, parate, sfilate, comizi, manifestazioni culturali e sportive;
- q.** usare qualsiasi mezzo a motore, fatti salvi quelli per la deambulazione di portatori di handicap, mezzi in servizio di vigilanza nonché quelli operativi di proprietà dei soggetti manutentori;
- r.** utilizzare velocipedi o cavalli al di fuori dei sentieri e sugli stessi in caso di terreno bagnato o fangoso;
- s.** installare attrezzature fisse o mobili di qualsiasi genere;
- t.** calpestare manti erbosi qualora il divieto sia specificato in loco;
- u.** accendere fuochi o preparare braci e carbonelle;
- v.** mettere a dimora piante e introdurre animali selvatici o rilasciare animali domestici;
- z.** esercitare forme di commercio o attività simili;
- w.** porre in essere ulteriori attività di cui sia fatto specifico divieto su cartelli posti in loco.

2. Vengono consentite, previa specifica autorizzazione da parte dell'Amministrazione, le attività di cui ai precedenti punti **n., p., q., r., s., t., u., v., z., w.**

3. Tale autorizzazione viene rilasciata dal dirigente dietro presentazione di una domanda da indirizzare al Sindaco su cui dovranno essere specificati:

- a.** le generalità del richiedente;
- b.** i motivi per cui si richiede l'autorizzazione;
- c.** il periodo dell'attività oggetto di autorizzazione.

4. All'atto del rilascio dell'eventuale autorizzazione il richiedente è tenuto ad obbligarsi a rifondere eventuali danni che dovessero essere riscontrati insindacabilmente dal personale dell'Amministrazione al termine delle attività autorizzate.

5. L'Amministrazione Comunale può riservarsi di richiedere, contestualmente al rilascio dell'autorizzazione, il versamento di una cauzione o la stipula di una polizza fidejussoria a garanzia di eventuali danni derivanti dall'attività autorizzata.

6. In deroga ai divieti di cui al comma 1 del presente articolo, nell'espletamento della manutenzione ordinaria e straordinaria da parte dell'Amministrazione Comunale, sono consentite tutte le operazioni ritenute necessarie per lo svolgimento della stessa.

Art. 5

MANOMISSIONI O ALTERAZIONI DI AREE SISTEMATE A VERDE PER LAVORI EDILI, STRADALI E SIMILI

1. Nei casi in cui venga ritenuto indispensabile alterare o manomettere una superficie comunale sistemata a verde è fatto obbligo richiedere specifico nullaosta all'Ufficio Agricoltura del Comune di cassano delle Murge.
2. La richiesta dovrà indicare chiaramente:
 - a. le generalità del richiedente;
 - b. le motivazioni per cui si intende alterare o manomettere l'area;
 - c. la durata dei lavori;
 - d. le misure che si intendono adottare per la salvaguardia della vegetazione, dei manti erbosi e del suolo;
 - e. l'esatto perimetro dell'area interessata dai lavori e l'esatta ubicazione della vegetazione presente da raffigurarsi su planimetria a scala adeguata.
3. A garanzia del ripristino dell'integrità dell'area, sarà richiesto da parte del Responsabile dell'Ufficio Agricoltura il versamento di una cauzione o la stipula di una fidejussione da svincolarsi a lavori ultimati.

Art. 6

DANNEGGIAMENTI DI SUPERFICI SISTEMATE A VERDE

1. Fatte salve le sanzioni di cui all'articolo 15, chiunque danneggi una superficie comunale sistemata verde è tenuto altresì a rifondere il danno all'Amministrazione mediante un versamento di una cifra pari all'importo delle opere e delle somministrazioni necessarie per il restauro, maggiorata dell'IVA e di un ulteriore 10% quale rimborso delle spese sostenute per la contabilizzazione dei lavori e come parziale compenso del degrado generale apportato all'area danneggiata. La quantificazione dell'importo sarà effettuata dagli uffici preposti dell'Amministrazione mediante gli elenchi prezzi correntemente impiegati nei computi metrici – estimativi di opere murarie e a verde.

Art. 7

AFFIDAMENTO E SPONSORIZZAZIONE

1. Nell'intento di permettere e di regolare la partecipazione diretta di privati nelle opere di manutenzione delle aree a verde pubblico e nella gestione di servizi ad essa inerenti, l'Amministrazione Comunale ha la facoltà di affidare, previa specifica richiesta formale, la manutenzione delle aree a verde pubblico e la gestione di servizi ad essa inerenti a persone fisiche o giuridiche.
2. L'affidamento sarà autorizzato dalla Giunta Comunale e formalizzato con apposita determinazione assunta dal Responsabile dell'Ufficio Agricoltura e regolato da una apposita convenzione e da un disciplinare predisposto dall'Amministrazione per ogni singolo caso e sottoscritto dalle parti.
3. La durata delle convenzioni di cui al presente articolo non potrà essere superiore ad anni tre, rinnovabili con successiva autorizzazione da parte della Giunta Comunale.

CAPITOLO TERZO

- ALBERI -

Art. 8

AREA DI PERTINENZA DELLE ALBERATURE

1. Ai fini della tutela delle alberature pubbliche, entro l'area di pertinenza degli alberi viene di norma vietata ogni attività che arrechi danno al loro sviluppo e alla loro vitalità.
2. Viene definita "area di pertinenza" di un albero quella superficie di forma circolare, concentrica alla circonferenza del fusto, di diametro:
 - a. doppio a quello massimo della chioma nel caso di alberi di specie o varietà a portamento colonnare o fastigiato;
 - b. uguale a quello massimo della chioma per alberi di specie o varietà a portamento globoso, o comunque più espanso di quello degli alberi di cui al punto precedente.

Art. 9

SCAVI SU SUOLO PUBBLICO IN PROSSIMITÀ DI ALBERI

1. Gli interventi di scavo, di scasso o bitumatura su suolo pubblico programmati entro l'area di pertinenza di cui all'articolo precedente, dovranno essere preventivamente comunicati agli uffici competenti dell'Amministrazione Comunale mediante domanda

con allegata planimetria del luogo a scala adeguata in cui sia riportata la vegetazione presente e una relazione tecnica in cui siano indicate obbligatoriamente la profondità degli scavi, la distanza degli stessi da ciascun albero, e i tempi dell'intervento.

2. Le operazioni di scavo entro le aree di pertinenza degli alberi debbono essere effettuate manualmente salvo diversa disposizione dei tecnici preposti dell'Amministrazione. Eventuali recisioni di radici di diametro superiore a 2 cm devono essere eseguite con tagli netti; le superfici di taglio originate si dovranno immediatamente lutare con mastici cicatrizzanti.

3. Viene fatto divieto in ogni caso di recidere a strappo le radici o comunque lesionarle con ferite laceranti.

Art. 10

DISTANZE D'IMPIANTO

1. Ferme restando le norme vigenti in materia di distanze minime di impianto di nuovi alberi, nella realizzazione di nuove aree a verde o di filari stradali si indicano in via propositiva i seguenti valori:

ALTEZZA DEFINITIVA	m 20 e oltre	m 16	m 12	m 8	m 6
DISTANZA DI PIANTAGIONE	m12	m 10	m 8	m 6	m 4

Art. 11

IMPIANTI DI NUOVI ALBERI

1. In via propositiva, nella scelta delle specie da impiantare nelle aree verdi, sia pubbliche che private, debbono essere di norma privilegiate le specie autoctone rispetto a quelle esotiche, il cui impiego deve essere contenuto specialmente nel caso di specie appartenenti al genere eucalipto, cipresso argentato, ailanto, pino insigne e brussonezia.

2. In via propositiva ai cittadini viene dato consiglio circa il tipo di alberature da impiantare.

Art. 12

POTATURE DI ALBERI

1. Sono consentiti, senza necessità di produrre domanda, interventi di potatura mirati a risanare, a contenere o a riformare le chiome degli alberi di cui al comma 1 dell'art. 2.

2. Tuttavia:

- a.** viene fatto divieto di eseguire operazioni di capitozzatura;
 - b.** è proibito qualunque intervento di cimatura di conifere a portamento monopodiale eccezion fatta per quelle costituenti siepi da tenere a forma.
3. In deroga al divieto di cui al punto **a.** del comma 2 sono concesse operazioni di capitozzatura per aceri campestri maritati alla vite, salici pertinenti a vigne e gelsi. Per alberi di altra specie, deroghe relative al punto **a.** o al punto **b.** del comma 2, possono essere concesse dall'Amministrazione Comunale previa presentazione di una domanda specifica.
4. Le operazioni di potatura dovranno interessare di norma rami di diametro mai superiore ai 8 cm avendo cura di rilasciare in prossimità delle superfici di taglio un ramo di ordine inferiore con funzione di "tira linfa". Viene consentito di eseguire tagli più incisivi solo su pioppi.
5. Tutti gli interventi di potatura potranno di norma essere effettuati:
- a.** per le specie decidue nel solo periodo autunno/inverno (1 novembre - 15 marzo);
 - b.** per le specie sempreverdi nei soli periodi di riposo vegetativo (15 dicembre - 28 febbraio, 15 luglio - 15 agosto);
 - c.** per i lecci (1 novembre - 15 marzo);
 - d.** per tutte le specie, relativamente alle parti morte, tutto l'anno.

Art. 13

ABBATTIMENTI

1. L'abbattimento di alberi di cui all'art. 2, comma 1, è soggetta ad autorizzazione comunale.
2. Non è soggetto ad alcuna autorizzazione l'abbattimento di:
 - a.** alberi da frutto;
 - b.** alberi costituenti colture arboree specializzate con finalità produttive (arboricoltura da legno);
 - c.** alberi disseccatisi entro anni due dall'anno dell'impianto;
 - d.** alberi ornamentali di specie e varietà colturali che a piena maturità non oltrepassano 3,5 m. di altezza.

3. La domanda di autorizzazione all'abbattimento dovrà essere prodotta secondo i moduli forniti dall'ufficio competente.

4. Alla domanda dovranno essere allegate 2 fotografie di ciascun albero e potranno essere aggiunti indicazioni e documenti ulteriori ritenuti utili.

5. L'ufficio competente provvederà a inviare all'interessato, con lettera raccomandata a/r, l'invito a sanare eventuali irregolarità formali della domanda.

6. In caso di decorrenza di 60 giorni dal ricevimento della domanda senza che sia data risposta, è facoltà del richiedente procedere all'abbattimento richiesto.

7. Salvo casi particolari debitamente documentati, gli alberi abbattuti devono essere sostituiti secondo le prescrizioni dettate nell'autorizzazione all'abbattimento impiegando nuovi soggetti di altezza non inferiore a 3,5 metri.

8. Piante abbattute senza autorizzazione devono comunque essere sostituite con altrettanti alberi da impiantare nel medesimo luogo degli alberi abbattuti, salvo diversa prescrizione da parte dell'Amministrazione Comunale.

9. Nei casi di richiesta di concessioni edilizie che comportino l'abbattimento di alberi, sarà cura dell'Amministrazione Comunale verificare che il richiedente provveda al miglioramento o comunque al ripristino della parte a verde da alterare. In questi casi ai fini del rilascio della concessione edilizia, il richiedente dovrà presentare oltre ai documenti di prassi, relativi alla parte edile, anche un progetto dettagliato relativo alla parte a verde e cioè:

a. planimetria vegetazionale dello stato attuale indicando ogni albero per specie e con un numero progressivo;

b. planimetria vegetazionale dello stato di progetto indicando ogni albero con un numero progressivo superiore a quello di cui alla planimetria dello stato attuale;

c. relazione tecnica;

d. inserto fotografico degli alberi destinati ad essere abbattuti facendo cura di riportare nella didascalia di ciascuna immagine lo stesso numero che l'albero ha nella planimetria dello stato attuale ed inoltre la specie, le dimensioni e lo stato fitosanitario dell'albero.

La documentazione di cui ai punti precedenti dovrà essere prodotta in duplice copia.

Art. 14

DANNEGGIAMENTI DI ALBERI

1. E' fatto divieto di:

a. depositare o versare sali, acidi, basi, idrocarburi, o comunque sostanze fitotossiche nei pressi degli apparati radicali delle alberature e accendere fuochi nelle aree di pertinenza;

b. effettuare nelle aree di pertinenza ricarichi superficiali di terreno o di qualsiasi materiale putrescibile o impermeabilizzante se lo spessore complessivo, anche di più interventi, risulti superiore a 20 cm;

c. compattare con mezzi meccanici o depositi di materiale, inquinare con scarichi o discariche il suolo relativo all'area di pertinenza;

d. appendere strutture di qualsiasi genere agli alberi comunali, indipendentemente dalla loro ubicazione.

2. Chiunque cagioni colposamente danno a un albero di proprietà comunale è tenuto a rifondere all'Amministrazione Comunale una somma pari al valore del danno calcolato in virtù della tabella di valutazione danni ad alberi approvata da Giunta Comunale.

3. I danneggiamenti che compromettono la vita di una pianta vengono considerati a tutti gli effetti abbattimenti non autorizzati. Viene fatto salvo ogni altro effetto di legge con particolare riferimento agli artt. 635 e 734 del Codice Penale.

Art. 15

SANZIONI

1. Le inosservanze alle norme del presente Regolamento, saranno soggette alle seguenti sanzioni purché non siano altrimenti perseguibili con altre norme vigenti in materia:

ARTICOLO VIOLATO	OGGETTO	SANZIONE importi espressi in euro	OBLAZIONE importi espressi in euro
4, punti. a- o	regolamentazione d'uso delle aree sistemate a verde	da 15,00 a 123,00	30,00
4, punti p - w	regolamentazione d'uso delle aree sistemate a verde	da 30,00 a 247,00	61,00
5	manca autorizzazione alterazione aree verdi	da 103,00 a 826,00	206,00
5	insufficienza nelle misure adottate per la salvaguardia della vegetazione e del suolo	da 77,00 a 619,00	154,00

9	mancata autorizzazione scavi in prossimità di alberi	da 77,00 a 619,00	154,00	
9	recisione anomala e lesioni a radici (ad albero)	da 25,00 a 206,00	51,00	
11	impianto monospecifico non autorizzato (per ogni albero oltre il 20° impiantato)	da 7,00 a 61,00	15,00	
12	capitozzature e cimature non autorizzate (ad albero)	da 51,00 a 413,00	103,00	
13 - 14 ₃	abbattimento di albero non autorizzato	vedi schema seguente		
14 _{1b} -14 _{1c}	ricarichi, compattazione, asportazione di terriccio, scarichi e discariche (ad albero)	da 51,00 a 413,00	206,00	
14 _{1d}	segnali o strutture appese sugli alberi	da 15,00 a 123,00	30,00	
ARTICOLO VIOLATO	OGGETTO	CIRCONFERENZA ALLA CEPPAIA	SANZIONE importi espressi in euro	OBLAZIONE importi espressi in euro
13 - 14 ₂	abbattimento di albero non autorizzato	Uguale o minore di 75 cm	da 51,00 a 413,00	103,00
13 - 14 ₂	abbattimento di albero non autorizzato	Da 76 cm a 150 cm	da 103,00 a 826,00	206,00
13 - 14 ₂	abbattimento di albero non autorizzato	Da 151 cm a 200 cm	da 154,00 a 1.239,00	309,00
13 - 14 ₂	abbattimento di albero non autorizzato	Uguale o maggiore di 201 cm	da 206,00 a 1.652,00	413,00

2. In caso di danneggiamento di aree verdi di cui all'art. 4, punti **b.**, **c.**, **g.**, **i.**, la sanzione prevista è cumulabile a quella dell' art. 6.

Art. 16

NORME FINANZIARIE

1. Tutti gli importi derivanti dalle sanzioni previste nel presente Regolamento, oltre agli importi derivanti dall'art. 7, saranno introitati in un apposito capitolo del bilancio e il loro uso è vincolato a interventi sul Verde pubblico.
2. L'aggiornamento eventuale, in base ai dati ISTAT sull'andamento dell'inflazione, degli importi delle sanzioni previste dal presente Regolamento, deve essere deliberato con atto della Giunta Comunale.